Penale Sent. Sez. 5 Num. 38955 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 20/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Benetti Massimo nato a Zevio il 09/03/1971

avverso la sentenza del 04/02/2026 della Corte di appello di Brescia

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado di Massimo Benetti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalle conformi decisioni di merito, l'imputato, nella veste di amministratore di fatto (in concorso con il socio accomandatario Kostantin Kyrylenko) della società fallita Intesa Machinery di Kostantin Kyrylenko, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, aveva tenuto i libri e le altre scritture

contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, in particolare omettendo la regolare tenuta di tutti i libri contabili prima del 2013, del libro giornale per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e del libro inventari per tutti gli esercizi.

2. Avverso la richiamata sentenza il Benetti ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a cinque motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo, lamenta nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali, in relazione alla mancata conoscenza da parte della difesa delle conclusioni formulate dal Procuratore generale.

A fondamento della censura espone che: il difensore del coimputato, in data 28 gennaio 2026, aveva chiesto a mezzo pec alla cancelleria della Corte di appello se fossero state depositate le conclusioni del Procuratore generale, ottenendo una risposta negativa; il giorno successivo, sia il suo difensore che quello del coimputato, dato che l'udienza camerale era fissata per la data del 4 febbraio 2026, avevano chiesto che la stessa fosse rinviata allo scopo di poter formulare eventuali repliche; il 30 gennaio 2026 il Presidente della seconda sezione penale della Corte di appello aveva comunicato che, trattandosi di un procedimento cartolare, le parti non avevano diritto a ricevere comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, perché depositate nel fascicolo processuale; il suo difensore aveva effettuato una nuova richiesta alla cancelleria che aveva consegnato copia delle conclusioni del Procuratore generale, senza la prova della data del deposito, il 2 febbraio 2026; nel verbale di udienza si era dato atto del tempestivo deposito delle predette conclusioni alle quali, in violazione del diritto di difesa, non era stato possibile replicare in ragione di quanto rappresentato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all'eccezione di nullità del capo 1) dell'imputazione per indeterminatezza dello stesso.

Al riguardo sottolinea che, già alla prima udienza utile del 26 ottobre 2023, aveva sollevato detta eccezione per l'avvenuta contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale "generica" e "specifica" e che, tuttavia, il Tribunale, per un'erronea verbalizzazione della menzionata eccezione, aveva affermato che la prospettazione accusatoria era formulata in modo sufficientemente chiaro e preciso. La portata della questione prospettata, lamenta l'imputato, era peraltro differente, non essendo stato possibile comprendere per la difesa da quale reato avrebbe dovuto difendersi, con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

significative conseguenze in ordine ai connotati dell'elemento soggettivo del reato.

2.3. Mediante il terzo motivo assume nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riguardo agli allegati n. 35 e 37 alla relazione del curatore fallimentare.

Quanto all'allegato n. 35 deduce, segnatamente, che si tratta di un formato docx inviato con una e-mail dall'informatrice Luisa Bossini al curatore e che, dunque, come tempestivamente eccepito, è una dichiarazione contenuta in un file modificabile, non sottoscritto e che, dal testo della comunicazione, che fa riferimento al riscontro di una precedente telefonata, si può ritenere che il relativo contenuto era stato, con ogni probabilità, concordato.

Con rifermento all'allegato n. 37 assume che, alla stregua di quanto tempestivamente eccepito anche sotto questo aspetto sin dal giudizio di primo grado, si tratta di una dichiarazione allegata ad altra e-mail inviata al curatore dal legale di un creditore che, oltre a presentare dubbi sulla autenticità e provenienza come l'allegato n. 35, si limita a esporre personali opinioni su informazioni acquisite in procedimenti giudiziari nei confronti dell'imputato.

2.4. Con il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge penale con riguardo alla statuizione per la quale egli sarebbe stato amministratore di fatto della società fallita.

Evidenzia, a tale riguardo, che la decisione censurata, oltre ad attribuire precipuo rilievo ai fini dell'accertamento della qualifica di fatto a un documento inutilizzabile (per le ragioni indicate nel secondo motivo) come l'allegato n. 35, ha valorizzato indici inadeguati, considerato che egli era agente commerciale della società. Talché in questo ruolo, e non già in quello ritenuto di amministratore di fatto, si era interfacciato con fornitori e clienti, aveva le credenziali dell'home banking e coadiuvava l'amministratore nel pagamento dei fornitori.

Sotto altro e concorrente profilo, evidenzia l'illogicità della motivazione laddove gli ha attribuito la qualifica di fatto poiché la maggior parte dei beni strumentali della fallita sarebbero stati venduti ad una società di diritto rumeno, riconducibile ad esso ricorrente, trattandosi di una condotta non oggetto della prospettazione accusatoria e dovendo ascriversi l'atto dispositivo all'amministratore di diritto.

Ancora, lamenta che è stato attribuito rilievo istruttorio alle dichiarazioni del teste Russo, che aveva lavorato nella società per meno di un mese e aveva genericamente riferito che esso ricorrente "gestiva le banche", mentre non erano state considerate le propalazioni della teste Scaroni la quale aveva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

correttamente ricondotto le sue funzioni al ruolo di "tecnico commerciale" della fallita.

2.5. Con il quinto motivo il Benetti denuncia, infine, mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 217 l. fall. in quanto la fattispecie di reato non è stata derubricata nel meno grave delitto di bancarotta documentale c.d. semplice, non essendo la condotta di parziale tenuta delle scritture contabili determinata da dolo, generico o specifico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo non è fondato per due concorrenti ragioni.

E' vero che dall'esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte quando vengono denunciati *errores in procedendo* (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), sono confermate le circostanze rappresentate dal ricorrente nel motivo proposto.

1.1.Sotto un primo (e dirimente) aspetto occorre tuttavia considerare che la comunicazione "immediata" della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico sostituito, a far data dal 1° luglio 2024, da quello previsto dalla riforma c.d. "Cartabia".

In particolare, a decorrere dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27), a norma dell'art. 83, comma 12-*ter*, d.1 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione, dalla l. n. 27 del 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., la Corte di appello doveva procedere in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore generale facesse richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il Procuratore generale doveva formulare le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. Ed era espressamente previsto che la cancelleria, inviasse "immediatamente", con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti le quali, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, avrebbero potuto presentare, con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le proprie conclusioni. La disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge n. 176 del 2020).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La vigenza della disciplina dettata dal menzionato art. 23 è stata più volte prorogata, sino all'entrata in vigore, il 1° luglio 2024, del d.lgs. n. 150 del 2022, anche *in parte qua*.

Ora, l'art. 598-*bis* cod. proc. pen. delinea un rito cartolare in appello nel quale non è prevista, come stabilivano invece le disposizioni dettate nel contesto della ripercorsa normativa emergenziale, una "comunicazione immediata" della requisitoria del Pubblico ministero alle altre parti. Invero, la nuova disciplina – applicabile al presente procedimento considerato che il giudizio di appello è stato promosso dopo la sua entrata in vigore - si limita a stabilire che le richieste del Pubblico ministero debbano essere presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica. La mancata riedizione dell'obbligo di comunicazione della requisitoria scritta deriva dal venir meno della sua *ratio*, che era quella di evitare spostamenti e accessi alle cancellerie che avrebbero potuto comportare una propagazione del virus: i procuratori delle altre parti possono dunque oggi avere contezza della requisitoria del Pubblico ministero chiedendo copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera "cortesia", dato che non vi à più alcun obbligo di comunicazione (Sez. 2 n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897).

In tale contesto, dunque, poiché era una comunicazione di mera "cortesia", l'indicazione - pure fuorviante - da parte della cancelleria cui era stato richiesto dal difensore del coimputato a mezzo posta elettronica certificata nel senso che non era stata depositata la requisitoria del Pubblico ministero è priva di rilievo. Come attestato, del resto, dalla circostanza che quando, in conformità alle vigenti disposizioni processuali, il difensore del ricorrente ha richiesto copia alla cancelleria delle conclusioni del Pubblico ministero ha ottenuto la stessa.

1.2. Sotto un secondo aspetto, il collegio – pur consapevole dell'esistenza di orientamenti differenti nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo alla previsione dettata nel contesto pandemico per la quale effettivamente la requisitoria del Pubblico ministero nel rito cartolare doveva essere comunicata dalla cancelleria alle parti, orientamenti volti a valorizzare l'astratta garanzia del contraddittorio e non già la sua portata concreta nella dinamica processuale, per i quali la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale comporta una nullità a regime intermedio (tra le altre, Sez. 2 n. 47308 del 11/10/2023, Rv. 285349) – ritiene di dover aderire alla diversa impostazione per la quale l'omessa o tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal Procuratore generale non integra, *ex se*, una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente che intenda dolersene ha l'onere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (*ex ceteris*, Sez. 3 n. 37396 del 01/10/2025, Rv. 288804; Sez. 6 n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664; Sez. 2 n. 49964 del 14/11/2023, Rv. 285645).

Infatti, le garanzie processuali – con la sola eccezione di quelle per la cui violazione il legislatore abbia previsto una specifica conseguenza in termini di invalidità – sono funzionali al perseguimento dello scopo per il quale sono state previste che, rispetto alla conoscenza della requisitoria scritta del Procuratore generale, è costituito dalla possibilità per la difesa dell'imputato e dell'eventuale parte civile costituita di replicarvi. E, tuttavia, se dall'impossibilità di replicare, a causa della conoscenza tardiva o dell'omessa conoscenza della requisitoria, non è indicato alcuno specifico pregiudizio derivato alla difesa (perché, ad esempio, il Procuratore generale si è limitato a richiedere il rigetto dell'appello senza introdurre nessune questioni) la violazione della garanzia non può comportare conseguenze sull'andamento del processo, in quanto non ha riverberato alcun effetto sul perseguimento dello scopo dell'atto.

E, nella fattispecie per cui è processo, il Benetti ha lamentato solo una generica violazione del diritto di difesa, senza chiarire quale pregiudizio concreto abbia subito dall'impossibilità di presentare repliche tempestive alle conclusioni del Procuratore generale.

2. Il secondo motivo è, del pari, non fondato.

Effettivamente è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio in forza del quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa – nell'ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (*ex ceteris*, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650).

Tuttavia, nella fattispecie in esame nel capo di imputazione, come ha sottolineato già la decisione di primo grado nel disattendere l'eccezione formulata dal ricorrente, era descritta con chiarezza la condotta contestata al Benetti, ossia che aveva tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, elencando, poi, le scritture delle quali era stata omessa la tenuta (tutte prima del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2013, libro giornale per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e libro inventari per tutti gli esercizi).

Era anche precisato che la condotta, che era agevolmente evincibile dall'elencazione puntuale delle scritture contabili mancanti come di sostanziale omessa tenuta delle stesse, al di là dell'improprio riferimento all'incidenza sulla possibile ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, era stata tenuta con il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto.

Dunque, la prospettazione accusatoria era chiara nel senso che il ricorrente dovesse parametrare la propria difesa, in punto di elemento soggettivo del reato, sull'assenza del contestato dolo specifico, a fronte del ricorrere di una condotta, sul piano oggettivo, di omessa tenuta delle scritture contabili rientrante sotto l'egida dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall.

3. Il terzo motivo è inammissibile poiché l'imputato, per un verso, non indica il rilievo decisivo per l'attribuzione alla sua persona della qualifica di amministratore di fatto della società fallita dell'allegato n. 37 e, per un altro, pur rimarcando che le dichiarazioni della teste Bossini (allegato n. 35 alla relazione del curatore) hanno avuto grande rilievo per l'attribuzione alla sua persona della qualifica di amministratore di fatto della società fallita non chiarisce il "peso" che le stesse hanno avuto rispetto al complessivo compendio istruttorio, come peraltro si evince dalle doglianze spiegate nel quarto motivo nel quale lo stesso imputato contesta sia l'utilizzo di tali dichiarazioni sia gli altri indici dai quali sarebbe stata ritratta la sua qualifica di fatto.

Vale allora ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche – ciò che non è avvenuto nella fattispecie per cui è processo, come si è evidenziato - chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

D'altra parte, occorre anche rimarcare che, in ogni caso, le doglianze dell'imputato non sono conducenti atteso che è altrettanto incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di prova documentale, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono sicuramente ammissibili in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare. Ne deriva, ulteriormente, che - certamente - possono essere veicolate, attraverso lo scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato (Sez. 5 n. 39001 del 09/06/2004, Rv. 229330).

Non vi è dubbio, dunque, che le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, Rv. 257650).

4. Il quarto motivo è, del pari, inammissibile poiché, mediante lo stesso, a fronte delle congrue argomentazioni attraverso le quali le decisioni di merito ne hanno affermato la responsabilità penale, il Benetti cerca di ottenere una rivalutazione delle prove, non consentita in questa sede di legittimità (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Su un piano generale, com'è noto, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (tra le altre, Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5 n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534).

Nella specie, le pronunce di merito hanno, con argomentazioni logiche, indicato gli indici concreti dai quali hanno desunto il ruolo di amministratore di fatto del Benetti.

Anzitutto il ricorrente neppure si confronta con la circostanza – pure decisiva rispetto alla ricostruzione alternativa che propone nel senso che svolgeva i propri compiti nella veste di responsabile commerciale della società – sottolineata sin

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dalla decisione di primo grado per la quale non aveva alcun contratto con la fallita che gli attribuiva detto (o altro) incarico. Dacché, in senso contrario a quanto evidenziato dalla difesa dell'imputato, proprio l'insistere dello stesso sullo svolgimento di tale ruolo, sia con i fornitori, sia nelle comunicazioni indirizzate per conto della società, è stato congruamente considerato un indice, invece, della carica di fatto rivestita nella stessa.

Inoltre, con logico incedere, entrambe le decisioni di merito hanno sottolineato la convergenza delle dichiarazioni delle dipendenti Russo e Bossini, impiegate amministrative della fallita, le quali hanno riferito che l'imputato gestiva la società sul piano amministrativo, commerciale e bancario, mentre l'amministratore formale svolgeva compiti operativi in officina.

Del resto, la pronuncia impugnata non ha certo trascurato di chiarire perché non abbia attribuito maggiore rilevanza istruttoria alle dichiarazioni della teste Scaroni, sottolineandone, sostanzialmente, la "neutralità", rispetto alla questione in esame, laddove essa ha riferito che vedeva nella società sia l'amministratore di diritto che il Benetti e che essi si recavano agli appuntamenti di lavoro insieme, ai quali, peraltro, ella non ha partecipato.

Nel complessivo accertamento degli indici idonei ad ascrivere al ricorrente la qualifica di fatto solo *ad abundantiam* si è evidenziata, sebbene in modo idoneo, la circostanza che, inoltre, i beni della società sono stati ceduti ad una società di diritto rumeno riconducibile allo stesso Benetti per un corrispettivo che non è stato possibile accertare a causa delle notevoli carenze delle scritture contabili.

5. Il quinto motivo non è fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha individuato in maniera congrua gli indici in forza dei quali ha ritenuto la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputato quale volta a pregiudicare ai creditori, individuati nella complessiva vicenda che ha portato al fallimento della società, in un contesto di totale azzeramento dei cespiti societari, con un attivo residuo di circa tremila euro, a fonte di un passivo di mezzo milione di euro, cespiti ceduti, senza poter sapere se dietro un corrispettivo e quale, a causa della sostanziale assenza di scritture contabili, alla società rumena Mabel Plant riconducibile allo stesso Benetti.

E, invero, va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5 n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304).

6. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 20 ottobre 2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Rosa Pezzullo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale